



COMUNE DI LUMEZZANE

Provincia di Brescia

***IMPOSTA UNICA COMUNALE
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI***

Approvato con deliberazione di C.C.

n. 30 del 21/04/2015

Modificato con deliberazione di C.C.

n. 107 del 14/12/2016

n. 82 del 23/12/2019

n. 30 del 29/06/2021

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	3
Articolo 3 - Rifiuti assimilati agli urbani - (ABROGATO).....	3
Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	3
Articolo 5 - Soggetto attivo	4
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	4
Articolo 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo	4
Articolo 7 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	5
Articolo 8 - Esclusioni.....	5
Articolo 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento	6
Articolo 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	6
Articolo 11 - Superficie degli immobili.....	8
TITOLO III – TARIFFE	9
Articolo 12 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	9
Articolo 13 - Determinazione della tariffa.....	9
Articolo 14 - Periodi di applicazione del tributo	11
Articolo 15 - Tariffa per le utenze domestiche	11
Articolo 16 - Occupanti le utenze domestiche.....	11
Articolo 17 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	12
Articolo 18 - Classificazione delle utenze non domestiche	13
Articolo 19 - Scuole statali.....	13
Articolo 20 - Tributo giornaliero	14
Articolo 21 - Tributo provinciale	14
TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	15
Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche.....	15
Articolo 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	16
Articolo 24 - Agevolazioni.....	16
Articolo 25 - Riduzioni per il riciclo.....	17
Articolo 25 bis - Riduzioni per conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico	18
Articolo 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	20
Articolo 27 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	20
Articolo 28 - Ulteriori riduzioni di tariffa ed agevolazioni	20
TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO.....	21
Articolo 29 - Obbligo di dichiarazione	21
Articolo 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	22
Articolo 31 - Poteri del Comune.....	23
Articolo 32 - Rimborsi.....	23
Articolo 33 - Attività di controllo e accertamento.....	24
Articolo 34 - Sanzioni	24
Articolo 35 - Riscossione.....	25
Articolo 36 - Interessi	26
Articolo 37 - Contenzioso	26
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	26
Articolo 38 - Entrata in vigore e clausola di adeguamento.....	26
Articolo 39 - Disposizioni transitorie	26
ALLEGATO A.....	27

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo "TARI", quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", così come prevista dall'art.1 dal comma 639 al 705 della Legge 147 del 27.12.2013 in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3 - Rifiuti assimilati agli urbani - (ABROGATO)

Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

Articolo 5 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo "TARI" è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, o dotate di strutture atte a chiudere, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo, anche se suscettibili di produrre rifiuti:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, gli orti, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Articolo 8 - Esclusioni

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone ed operatori;
 - d) le superfici coperte quali soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore ai 150 centimetri;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

- f) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da pubbliche autorità o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale, purché di fatto non utilizzati;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- j) i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto; sono invece imponibili le superfici dei locali annessi utilizzati, anche parzialmente, ad usi diversi dal culto;
- k) le vie di fuga antincendio, che devono essere lasciate libere/sgombre in base alle norme che regolamentano la sicurezza degli edifici, le cui superfici devono essere documentate da planimetria dove sono indicate le vie di esodo.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa/infedele dichiarazione.

Articolo 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Articolo 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti (compresi i magazzini di spedizione) e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persona fisiche.

2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:

a) Le superfici delle imprese agricole adibite ad allevamento animali e depositi; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni.

b) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti al tributo nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli ambulatori medici, gli uffici, i magazzini e locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo;

c) Di regola le superfici degli insediamenti industriali e artigianali limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette al tributo le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

d) Le porzioni di superficie degli insediamenti commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Rimangono soggette al tributo le superfici adibite abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi.

3. (ABROGATO)

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
Autofficina, elettrauto, gommista	65%
Carrozzeria, falegnameria, carpenteria, attività di verniciatura, fonderia	50%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	70%
Stamperie, tipografie, laboratori per incisioni e vetrerie	40%

Officine metalmeccaniche e lavorazione materie plastiche e vetroresine	25%
--	-----

Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese tra le attività sopra indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

Articolo 11 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214, e successive modificazioni, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

6. Nel caso di liquidazione dell'azienda, restano tassati i locali utilizzati ai fini della liquidazione dell'attività.
7. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo di posto auto coperto assegnato.
8. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 12 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 13 - Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per

regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

5. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

6. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e non domestiche. **Nell'allegato "A"** al presente regolamento, sono riportate le categorie di attività relative alle utenze non domestiche, con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. Possono essere costituite sottocategorie per la migliore individuazione della tipologia di utenza e per disciplinare le particolarità di produzione di rifiuti di tipologie produttive presenti sul territorio comunale.

7. A decorrere dal 2020, in seguito alle modifiche apportate all'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 158/99 dall'art. 58-quinquies D.L. 124/2019, convertito con modifiche dalla L. 157/2019, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/99.

8. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, a partire dall'anno 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50%.

9. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare allo spazzamento e lavaggio delle strade, agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

10. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 2, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Articolo 14 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 15 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 16 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza

per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio collaboratori familiari o badanti, che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 30 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

4 bis. Gli immobili diversi da quelli indicati al precedente comma 4, posseduti da persone fisiche, non utilizzati e con i requisiti di cui all'art. 6 comma 4 del presente Regolamento, si considerano, ai fini della tassazione: utenze domestiche condotte da un occupante. Per detti immobili è riconosciuta la riduzione per uso discontinuo di cui all'art. 22, comma 1, lett. c), salvo diversa dichiarata o accertata condizione.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate ne comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, il numero degli occupanti è fissato senza computare tali persone.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 35, comma 1. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Articolo 17 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. (ABROGATO)
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 18 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate **nell'allegato A**.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste **dall'allegato A** viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, in tal caso sarà necessario presentare distinte denunce. Per le superfici tassabili delle attività industriali, quali: uffici – mense – magazzini, produttive di rifiuti urbani, si applicherà la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 19 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 20 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi nei termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale, istituito con la Legge 160/2019.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 21 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- c) abitazioni con i requisiti di cui all'art. 6 comma 4 del presente Regolamento, non utilizzate e possedute da persone fisiche, a partire dalla data in cui si verificano le citate condizioni e fino alla data di cessazione delle stesse: riduzione del 80%;

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano contestuali alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il **31 marzo dell'anno di competenza del tributo**, di apposita istanza, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico e corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'utilizzo dell'apposito contenitore. L'utente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente la cessazione dell'utilizzo del composter.

Articolo 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La tariffa si applica in misura ridotta dell' 80%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali non utilizzati, propri delle utenze non domestiche, e aventi i requisiti di cui all'art. 6 comma 4 del presente Regolamento. Sarà cura dell'ufficio preposto verificare le condizioni e richiedere idonea documentazione a supporto, anche al fine di individuare la categoria tariffaria idonea, prima di applicare tale riduzione.
4. Si applica il comma 3 dell'articolo 22.

Articolo 24 - Agevolazioni

1. Si applicano le seguenti agevolazioni nella forma di esenzioni:
 - a) esenzione dal pagamento del tributo per le abitazioni e relative pertinenze occupate dai seguenti soggetti:
 - persone e nuclei familiari, assistiti economicamente ed in via continuativa dai Servizi sociali del Comune, la cui esenzione è concessa mediante documentazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Servizi sociali;
 - titolari di pensione il cui I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente), risulti pari od inferiore a quello definito mediante il protocollo d'intesa siglato annualmente tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed il Comune, conformemente al Regolamento I.S.E.E. .
 - b) sono esonerati dal pagamento del tributo i locali occupati dagli Enti del Terzo Settore, già in possesso della qualifica di ONLUS o Enti che godono delle agevolazioni Onlus (art. 10 del D. Lgs. 04/12/1997 n. 460). L'esenzione al pagamento del tributo opera limitatamente ai locali ed alle aree destinate all'esercizio esclusivo dell'attività non lucrativa svolta dagli stessi.
2. Si applicano altresì le seguenti agevolazioni nella forma di riduzioni:
 - riduzione del 10% e del 20% del tributo, per i titolari di pensione il cui I.S.E.E. risulti pari od inferiore a quello definito mediante il protocollo d'intesa siglato annualmente tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed il Comune, conformemente al Regolamento I.S.E.E.
3. Ai fini della determinazione delle agevolazioni di cui al punto 1. lettera a) e al punto 2., nel nucleo familiare non vengono computati i redditi dei/delle badanti conviventi.
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio e la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

5. Le domande di agevolazione al pagamento del tributo di cui al comma 1 e 2, del presente articolo, devono essere presentate all'Ufficio tributi entro il 30 aprile di ciascun anno ed hanno effetto per l'anno di presentazione.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 25 - Riduzioni per il riciclo

1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Per «riciclo» si intende una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo della categoria corrispondente (K_d), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo da applicarsi sulla quota variabile.

5. In ogni caso l'ammontare della riduzione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 7.

6. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e il totale dei rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, calcolati con il coefficiente di produzione K_d , di cui al comma 3.

7. Per usufruire della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione, sulla modulistica dell'ente, attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente (da impresa a ciò abilitata) e la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale.

A tale dichiarazione dovranno altresì essere allegati copie dei formulari di identificazione, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti.

8. Qualora, a seguito di verifica, si dovessero rilevare delle difformità superiori al 5% tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà ad annullare l'intero beneficio, recuperando la quota di riduzione indebitamente applicata.

Articolo 25 bis - Riduzioni per conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.lgs. n. 152/2006 possono conferirli al di fuori del servizio pubblico e sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile), se dimostrano di averli avviati al recupero, previa presentazione del modello predisposto dal Comune o di una comunicazione contenente le medesime informazioni, da inoltrare al Comune nel periodo compreso dal 1 gennaio al 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno da cui intendono non avvalersi del servizio pubblico. Tale comunicazione deve contenere la dichiarazione dei quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente (distinti per codice CER), nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione, allegando anche schema del contratto attestante il soggetto che effettua l'attività di recupero. Per il solo anno 2021, il termine di presentazione della comunicazione è fissato al 31 maggio. I soggetti che abbiano presentato entro la predetta data del 31 maggio 2021, una richiesta incompleta potranno presentare eventuale integrazione entro il 30 settembre 2021. In difetto la richiesta presentata sarà ritenuta non ammissibile ad ogni effetto. La mancata comunicazione di cui al presente comma, sarà altresì considerata come conferma della permanenza nel servizio pubblico.

2. L'uscita dal pubblico servizio comporta l'obbligo della restituzione di tutti i dispositivi di apertura delle calotte e di accesso al centro comunale di raccolta, in possesso dell'utenza non domestica. E' altresì vietato il conferimento in qualsiasi campana o cassonetto dislocati sul territorio comunale.

3. A conferma di quanto dichiarato nella comunicazione di cui al precedente comma 1 deve essere presentata, all'Ufficio Ambiente del Comune, all'indirizzo PEC istituzionale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, la seguente documentazione:

- copia dei contratti stipulati con le ditte specializzate inerenti l'attività di recupero;
- formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo/recupero;
- fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copia del MUD (se il soggetto è obbligato a tale adempimento, da integrare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione previsti per legge).

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183 del D.lgs. n. 152/2006, con «recupero» si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,

sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

5. Al fine di perseguire la finalità di assicurare una gestione ordinata e omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito comunale in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006, la tardiva presentazione della comunicazione di cui al comma 1 comporta che la stessa sarà ritenuta non ammissibile ad ogni effetto con il conseguente obbligo di corresponsione della quota variabile.

6. Al fine di beneficiare dell'esonero della parte variabile di cui al comma 1, l'attività di avvio al recupero deve riguardare tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti ed è effettuata per tutte le utenze iscritte o iscrिवibili a ruolo riconducibili al medesimo soggetto passivo sul territorio comunale.

7. I soggetti che intendono riprendere l'erogazione del servizio pubblico prima della scadenza quinquennale di cui al comma 1, devono comunicarlo al Comune nel periodo compreso dal 1 gennaio al 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno da cui intendono riavvalersi del servizio pubblico. Il Comune potrà valutare, per finalità organizzative, la richiesta presentata dall'utenza non domestica, stabilendo eventualmente il termine più congruo per la riattivazione del servizio, comunque non superiore a 6 mesi dalla data della richiesta. La riattivazione del servizio prima del termine quinquennale di cui al comma 1 comporta il pagamento della quota variabile a far data dalla riattivazione dello stesso.

8. L'omessa presentazione della documentazione di cui al precedente comma 3, comporta il recupero della quota variabile esonerata oltre alla sanzione per infedele dichiarazione, laddove applicabile, salvo quanto previsto dal punto successivo.

9. La presentazione della documentazione di cui al precedente comma 3 oltre il termine ivi previsto ma comunque entro la data di trasmissione degli avvisi di pagamento riferiti all'annualità successiva a quella a cui è riferita la riduzione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 25 euro e non superiore euro 500, calcolata nella misura del 10% della quota spettante a titolo di riduzione. Il Contribuente, dovrà quindi trasmettere al Comune, oltre alla documentazione di cui al comma 3, anche copia dell'attestazione di pagamento della sanzione di cui al periodo precedente. In tal caso, non si procederà al recupero della quota variabile già esonerata.

10. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, oltre al recupero della quota variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, saranno applicati gli interessi di mora, le sanzioni per infedele dichiarazione e le sanzioni previste dall'art. 256, comma 2 D.lgs. n. 152/2006.

11. Nel caso in cui il produttore eserciti la facoltà di avviare al recupero i rifiuti urbani, la parte fissa della TARI resta comunque dovuta.

Articolo 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza di 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento. Tale valore percentuale aumenta di 3 punti per ogni ulteriore 100 metri di distanza.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 27 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 28 - Ulteriori riduzioni di tariffa ed agevolazioni

1. Con atto deliberativo, al fine di supportare le utenze regolarmente iscritte in tassa, l'Ente può concedere ulteriori riduzioni tariffarie dettate da situazioni emergenziali.
2. In considerazione della minore produzione di rifiuti durante l'emergenza COVID 19, per il solo anno 2021, in riferimento al D.L. 73/2021, sono applicate riduzioni tariffarie sia sulla quota fissa che variabile, come segue:

a) nella misura del 50% per le utenze non domestiche delle categorie:

- cat. 1 - escluse sale del commiato
- cat. 2
- cat. 4 - esclusi distributori di carburante
- cat. 11 – solo per agenzie viaggi
- cat. 13 – escluse ferramenta
- cat. 15
- cat. 17
- cat. 22
- cat. 23
- cat. 24
- cat. 30

b) nella misura del 25% per le utenze non domestiche delle categorie:

- cat. 3
- cat. 4 – solo per distributori di carburante
- cat. 6
- cat. 8
- cat. 9
- cat. 10

- cat. 11 – escluse agenzie viaggi
- cat. 12
- cat. 14 – solo per edicole
- cat. 18
- cat. 19
- cat. 21
- cat. 27

3. Possono essere applicate esenzioni e riduzioni dal tributo in attuazione dell'art.190 del D.Lgs 18/04/2016 n.50, per favorire la partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio. Le esenzioni e la misura delle riduzioni sono stabilite e disciplinate con la deliberazione del Consiglio Comunale che definisce criteri e condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Articolo 29 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario dell'utenza nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal conduttore, dal detentore o dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le dichiarazioni devono essere presentate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla

data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

La denuncia può essere consegnata direttamente, spedita per posta raccomandata A/R, posta elettronica o posta certificata.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.

Articolo 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando l'apposita modulistica presente anche sul sito istituzionale.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario dell'utenza;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) l'indicazione dei dati anagrafici del proprietario o dei proprietari dell'immobile;
- e) il titolo di occupazione (proprietario, usufruttuario, locatario o titolare di altro diritto sull'immobile);
- f) la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti a tariffa. Il dettaglio dei locali può essere omesso se viene presentata planimetria dell'unità immobiliare con indicazione delle superfici e della relativa destinazione, ed eventuale certificazione energetica;
- g) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

- per le utenze non domestiche:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) l'indicazione dei dati anagrafici del proprietario o dei proprietari dell'immobile;
- e) titolo di occupazione (proprietario, usufruttuario, locatario o titolare di altro diritto sull'immobile);
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica ordinaria o certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo da parte del contribuente.

Articolo 31 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Articolo 32 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto

alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 33 - Attività di controllo e accertamento

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

3. L'avviso di accertamento esecutivo specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica, e contiene l'avvertenza che, che l'atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

4. L'ente creditore su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le modalità previste dalla Legge 160/2019, articolo 1, commi 796 e ss.

L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 34 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata o incompleta risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa/infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai D.Lgs 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.

Articolo 35 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente Tari in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta semplice, PEC o mail, avvisi di scadenza che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo delle componenti tariffa fissa e variabile minima del servizio rifiuti in due rate scadenti di norma nei mesi di **Maggio e Novembre**, salvo diverse e momentanee esigenze di organizzazione, tali da modificare le predette scadenze.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite sistema Pago PA.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito/avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica; l'accertamento indica le somme da versare entro 60 giorni dalla ricezione, comprensive di sanzione ed interessi di mora. In seguito si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Articolo 36 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 37 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto reclamo, reclamo con mediazione e ricorso, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai precedenti commi, possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 38 - Entrata in vigore e clausola di adeguamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il **1° gennaio 2021**.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 39 - Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti notificati in conformità alle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici e agenzie
12. Banche, istituti di crediti, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club